

COMUNE DI ISNELLO

(Provincia di Palermo)

UFFICIO COMMERCIO

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO
SU AREE
PUBBLICHE**

LL.RR. n.18/95 E 2/96

Art. 1

Norme di riferimento

Nel territorio del Comune di Isnello il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalle LL.RR. n. 18/95 e n. 2/96, dalla Circ.re Ass.le del 6.04.1996 prot. n. 4754 e dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa nazionale in materia.

Art. 2

Modalità di svolgimento

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di dieci anni, per essere utilizzate per un giorno la settimana dall'interessato;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante e nel rispetto di eventuali divieti, fissati dal Sindaco con Determinazione, per motivi di viabilità, pubblico interesse o igienico sanitari.

Art. 3

Individuazione delle aree

Le aree pubbliche da dare in concessione sono quelle indicate nell'allegata cartografia, predisposta da questo Ufficio Tecnico, per una ampiezza complessiva di mq. 642 e costituite da n. 45 posteggi di mq. 14 ciascuno e di n. 2 posteggi di mq. 6 ciascuno riservati agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti.

Art. 4

Istanza per le autorizzazioni su aree in concessione

La domanda di rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche date in concessione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4.1.1968 n. 15 relativa all'autocertificazione.

Il richiedente fornisce prova di essere iscritto al REC indicando la camera di Commercio presso la quale è iscritto per l'esercizio dell'attività di vendita al minuto, la data ed il numero di iscrizione, nonché le specializzazioni merceologiche.

La domanda deve essere trasmessa con lettera raccomandata.

Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione che è quello della data di spedizione della raccomandata.

Art. 5

Rilascio autorizzazioni su aree in concessione

L'autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree date in concessione è rilasciata previo parere dell'apposita Commissione.

Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni stagionali, previo parere della Commissione comunale.

Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio.

Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico - sanitarie.

Per lo stesso posteggio può essere rilasciata una sola autorizzazione onde limitare ad un giorno la settimana, stabilito dall'amministrazione comunale, l'occupazione di un posteggio, stante la carenza di spazi da adibire a posteggi per auto.

L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi.

Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.

Art. 6

Criteri assegnazione posteggi

L'assegnazione dei posteggi su aree date in concessione ha luogo sulla base di apposito bando da pubblicare all'albo pretorio del Comune e nei comuni luoghi di riunione, nonché all'albo pretorio dei Comuni vicini almeno 30 giorni prima della data utile dalla quale si può fare istanza di concessione.

Le istanze presentate in data antecedente a quella fissata nel bando o successiva alla scadenza fissate nello stesso bando, non saranno prese in considerazione.

La domanda va presentata con lettera raccomandata e per le domande presentate lo stesso giorno l'ordine di precedenza viene stabilito mediante sorteggio.

La concessione del posteggio ha durata di anni 10 (dieci).

Nel caso in cui il numero dei posteggi istituiti dovesse risultare inferiore alle richieste pervenute, l'assegnazione avverrà dando la precedenza agli operatori che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, dimostreranno maggiori presenze nel Comune, attraverso la presentazione delle ricevute dell'avvenuto pagamento dell'occupazione del suolo pubblico.

Art. 7

Autorizzazioni al commercio in forma itinerante

L'istanza per ottenere l'autorizzazione per esercitare il commercio in forma itinerante deve essere presentata con le stesse modalità con cui si presenta l'istanza per ottenere le aree in concessione ed è rilasciata dal Sindaco, previo parere della Commissione comunale, ai richiedenti residenti a Isnello. Ai richiedenti non residenti a Isnello il Sindaco rilascia, per l'esercizio dell'attività, apposito nulla - osta, previo parere della Commissione comunale.

La validità del nulla - osta è connessa alla validità dell'autorizzazione in possesso del richiedente rilasciatagli dal Comune di residenza.

L'operatore autorizzato può sostare per non più di 2 (due) ore nelle apposite aree indicate nell'allegata cartografia.

La distanza fra due soste susseguenti deve essere di almeno 250 metri.

La vendita occasionale non deve essere considerata sosta.

Art. 8

Definizione procedimento rilascio autorizzazioni

Il procedimento è definito nel termine massimo di 90 giorni. Trascorso tale termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta se si riferisce all'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 9

Fiere - mercato o Sagre

In occasione di fiere - mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere, senza parere della Commissione, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio sulle apposite aree pubbliche ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera c) della L.r. 18/95. Dette aree pubbliche verranno individuate dal Sindaco di volta in volta al momento della realizzazione delle manifestazioni di che trattasi.

La concessione del posteggio su dette aree ha durata limitata ai giorni di fiera o mercato o di altre riunioni straordinarie di persone.

La relativa domanda di autorizzazione è presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni ed il Sindaco rilascia l'autorizzazione, indicante il posteggio concesso, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del medesimo.

L'attività di vendita può essere esercitata, senza alcuna interruzione, dall'inizio alla fine delle manifestazioni.

Art. 10
Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- ◆ mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio;
- ◆ decadenza della concessione del posteggio;
- ◆ cancellazione dal REC.

Art. 11
Orario

Il commercio su aree pubbliche, tranne nei casi previsti dall'art. 9 del presente regolamento, può svolgersi nei giorni non festivi così come segue:

- a) per le aree date in concessione di cui all'art. 2, lettera a) del presente regolamento, dalle ore 8 alle ore 13;
- b) su qualsiasi area di cui all'art. 2, lettera b) del presente regolamento, nel rispetto dell'orario degli esercizi a posto fisso.

Art. 12

Il presente regolamento si applica anche ai soggetti previsti dall'art. 18, comma 1° lettere a) e b) della L.r. 18/95.